

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****16 gennaio 2004****nella causa T-113/02, Gustaaf van Dyck contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(Pubblico impiego — Ricorso di annullamento — Atto recante danno — Irricevibilità)**

(2004/C 94/117)

*(Lingua processuale: olandese)*

Nella causa T-113/02, Gustaaf van Dyck, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Wuustwezel (Belgio), rappresentata dall'avv. S. Corbanie e dal sig. A.E. Bywater, solicitor, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. F. Clotuche-Duvieusart e H.M.H. Speyart), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2002 di rigetto del reclamo del 14 agosto 2001, della decisione della Commissione 5 luglio 2001 di rigetto di ricorso in via amministrativa del 1° luglio 2001 e dell'asserita decisione della Commissione, di data ignota, di rettifica delle note di qualifica del ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione) composta dal sig. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 16 gennaio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 131 dell'1.6.2002.**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****del 14 gennaio 2004****nella causa T-202/02, Makedoniko Metro e Michaniki AE contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(Appalti di lavori pubblici — Mancato avvio di un procedimento per inadempimento — Art. 3 della direttiva 89/665/CEE — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità)**

(2004/C 94/118)

*(Lingua processuale: il greco)*

Nella causa T-202/02, Makedoniko Metro, con sede in Salonico (Grecia), e Michaniki AE, con sede in Maroussi Attikis (Grecia), rappresentate dal sig. C. Gonis, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Konstantinidis), avente ad oggetto un ricorso volto al risarcimento del preteso danno subito dai ricorrenti a seguito della decisione della Commissione di archiviare

la loro denuncia n. 97/4188/P, depositata il 23 gennaio 1997 e relativa all'aggiudicazione ad opera dello Stato greco di un appalto di lavori pubblici per lo studio, la realizzazione, l'auto-finanziamento e la gestione della metropolitana di Salonico (Grecia), il Tribunale (quarta sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, il 14 gennaio 2004 ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo così recita:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 274 del 9.11.2002**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****26 gennaio 2004****nella causa T-386/02, Lamprecht AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>**(Non luogo a provvedere)**

(2004/C 94/119)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Nella causa T-386/02, Lamprecht AG, con sede a Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv. F. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez contro dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.re S. Laitinen et J. García Murillo), l'altra parte al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) essendo Clickview Ltd. (precedentemente J. Tricot & Sons Ltd), con sede a Londra, avente ad oggetto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale «EMOSWISS» per prodotti classificati nelle classi 10, 24 e 25 contro la decisione R 275/2001-2 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 luglio 2002 che rigetta l'opposizione proposta del ricorrente avverso la domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario «EMOS» per taluni prodotti classificati nella classe 25, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 26 gennaio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 55 dell'8.3.2003